

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **POERIO, TROPEANO, ARGIROFFI e PELLICANO'**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1968

Norme per il riscatto dei ricoveri stabili assegnati ai senza tetto
a seguito degli eventi tellurici del 1947

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito degli eventi tellurici verificatisi in Calabria nel maggio del 1947, che colpirono particolarmente molti Comuni della provincia di Catanzaro, furono costruiti circa 500 alloggi — quali ricoveri stabili — per le famiglie rimaste senza tetto a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 ottobre 1947, n. 1303.

A costruzione ultimata, gli alloggi furono dati in gestione ai Comuni interessati.

A causa della scarsa rilevanza dell'evento calamitoso e per la diversa definizione data agli alloggi — ricoveri stabili anzichè alloggi popolari — da parte degli organi competenti non si ritenne di disciplinare la gestione e la assegnazione a norma del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e, particolarmente, dell'articolo 255.

L'assegnazione venne fatta secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, e, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali del 31 settembre 1949, n. 62/960, relative alla disciplina degli alloggi ai senza tetto in dipendenza di eventi bellici, gli alloggi stessi furono assegnati al demanio per la presa in carico

nei registri di consistenza ed ai Comuni interessati per la gestione.

I Comuni — enti gestori — invitarono gli assegnatari a produrre domanda per il riscatto degli alloggi in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

La Commissione provinciale di cui all'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, ritenne che tali alloggi dovessero rientrare tra quelli indicati dall'articolo 1, numeri 4 e 5, della stessa legge.

In un primo tempo venne determinato il relativo prezzo di cessione degli alloggi a norma dell'articolo 6, comma primo, con una riduzione pari al 30 per cento del valore venale.

Successivamente, a norma dell'articolo 4 della legge 27 aprile 1962, n. 231, l'Ufficio del genio civile di Catanzaro determinò il prezzo di cessione degli alloggi stessi, praticando una riduzione pari al 50 per cento del costo di costruzione.

L'Intendenza di finanza di Catanzaro ritenne invece che per la cessione degli alloggi si dovessero applicare le norme di cui

all'articolo 255 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, che prevede, tra l'altro, la cessione a riscatto agli assegnatari compresi negli elenchi degli aventi titolo.

A seguito del parere dell'Intendenza di finanza, l'Ufficio del genio civile di Catanzaro formulò al Ministero dei lavori pubblici un preciso quesito, e questi confermò doversi applicare per la cessione in proprietà di tali alloggi la norma prevista dal 1° e 2° comma dell'articolo 255 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

L'Ufficio del genio civile di Catanzaro nel formulare il quesito al Ministero dei lavori pubblici faceva presente che non esistevano gli elenchi degli aventi titoli previsti dalla citata legge.

In conseguenza di ciò, lo stesso Ministero dei lavori pubblici controdeduceva che gli alloggi medesimi non potessero essere ceduti in proprietà a meno che non intervenisse una disposizione di legge in proposito.

Onorevoli senatori, al fine di creare i presupposti giuridici atti a permettere a circa 500 famiglie colpite dagli eventi tellurici del 1947 in Calabria di poter riscattare gli alloggi loro assegnati, si è ritenuto opportuno formulare il presente disegno di legge.

L'articolo unico che compone il presente disegno di legge tende ad ottenere la estensione dei benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1959, n. 2, agli alloggi in questione e non dall'articolo 4 della legge 30 marzo 1965, n. 225.

I motivi che ne hanno determinato il contenuto sono:

la necessità di provvedere alla determinazione del prezzo del riscatto secondo la valutazione prevista dal decreto 17 gennaio 1959, n. 2, con conformità al valore determinato per alloggi similari costruiti nello stesso periodo per i senza tetto a seguito di altri eventi calamitosi;

la necessità che la valutazione prevista dall'articolo 4 della legge 30 marzo 1965, n. 225, venga fatta in base al valore venale determinato all'atto della cessione, mancando i piani finanziari, e che la valutazione stessa venga demandata ad un Comitato composto dall'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile, da un rappresentante del Comune volta volta interessato e presieduto dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale ed abbia sede il Comitato stesso presso l'ufficio tecnico erariale di Catanzaro.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per il riscatto dei ricoveri stabili costruiti a totale carico dello Stato, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 ottobre 1947, n. 1303, si applicano le norme previste per gli alloggi di cui al punto 4 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, numero 2.